

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2

Collegio tecnico consultivo

Verbale della seduta del 5 luglio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 14.00, si è riunito il Collegio tecnico consultivo in epigrafe, nelle persone dei signori:

- dott. Marco Piletta, Presidente;
- avv. Marco Annoni, componente;
- arch. Silvano Bonelli, componente;
- ing. Francesco Carlucci, componente;
- avv. Stefano Quadrio, componente.

La riunione si svolge in videoconferenza. Il verbale è redatto dal Presidente.

Il Presidente, constata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Collegio prosegue nell'esame delle questioni relative alle varianti V43 e V48, ricomprese nel quesito n. 1, iniziato nella seduta del 30 giugno u.s.

Al termine dell'ampia e approfondita discussione e a sintesi delle risultanze della stessa, il Presidente pone ai voti la determinazione n. 2, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, chiedendo al Collegio di pronunciarsi separatamente sulle cinque sezioni nelle quali si articola.

Sulla sezione n. 1 ("Premesse") esprimono voto favorevole tutti i componenti del Collegio ed è, quindi, approvata all'unanimità.

Sulla sezione n. 2 ("Sulla richiesta di ristoro economico per la 'Variante V43'") esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci ed è, quindi, approvata a maggioranza.

Sulla sezione n. 3 (“Sulla richiesta di maggiori tempi per l’esecuzione dei lavori per la ‘Variante V43’”) esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l’arch. Bonelli e l’avv. Quadrio e voto contrario l’avv. Annoni e l’ing. Carlucci ed è, quindi, approvata a maggioranza.

Sulla sezione n. 4 (“Sulla richiesta di ristoro economico per la ‘Variante V48’”) esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l’arch. Bonelli e l’avv. Quadrio e voto contrario l’avv. Annoni e l’ing. Carlucci ed è, quindi, approvata a maggioranza.

Sulla sezione n. 5 (“Sulla richiesta di maggiori tempi per l’esecuzione dei lavori per la ‘Variante V48’”) esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l’arch. Bonelli e l’avv. Quadrio e voto contrario l’avv. Annoni e l’ing. Carlucci ed è, quindi, approvata a maggioranza.

In relazione alla determinazione n. 2, l’Avv. Annoni chiede l’inserimento a verbale della seguente dichiarazione: *“L’Avv. Marco Annoni non concorda con la qualificazione operata dal Presidente del Collegio, dall’Avv. Quadrio e dall’Arch. Bonelli.*

Ritiene infatti che dalla documentazione acquisita agli atti del Collegio nel corso dell’istruttoria sia emerso – in modo a suo avviso incontestabile – che il dissesto che ha obbligato l’esecuzione dei lavori della Variante 43 è stato determinato da una imprevista e imprevedibile evoluzione della situazione geologica dell’area, estremamente complessa, su cui è intervenuto, come elemento scatenante, l’evento costituito dalle straordinarie precipitazioni verificatesi nel 2019.

Si è dunque nella fattispecie disciplinata dall’art. 25 lett. c) della Legge n. 109/1994 – applicabile ratione temporis - ovvero dall’art. 132, comma 1, lett.

d) del D.Leg.vo. n. 163 del 2006, e dall'art. 134, comma 3, del DPR n. 554/1999.

Tale ultima disposizione impone un obbligo per la stazione appaltante di disporre la variante, posto che – in via generale – vi è l'obbligo della stazione appaltante (ovvero del concedente) di adottare una variante ove ciò sia necessario per fronteggiare uno dei casi indicati dall'art. 25 (ovvero dell'art. 132, comma 1, del D.Leg.vo. n. 163 del 2006) verificatisi in corso d'opera e segnatamente un evento di sorpresa geologica.

Nessuna carenza progettuale è stata ritenuta imputabile al concessionario dal Collegio Consultivo Tecnico che non ha condiviso le ragioni per le quali il RUP e l'Azienda hanno motivato il mancato riconoscimento della variante in quanto riferibile a responsabilità del Concessionario stesso.

La maggioranza dei componenti del Collegio ha ritenuto di applicare alla fattispecie l'art. 2041 cod. civ. in quanto il Concessionario ha eseguito i lavori della Variante 43 senza la preventiva approvazione da parte del Concedente.

Risulta però agli atti del Collegio che il Concessionario ha presentato al Concedente, prima di eseguire i lavori, la richiesta di disporre la variante allegando la relativa documentazione.

Nell'inerzia del Concedente si è visto obbligato ad eseguire i lavori della variante, necessari a proteggere la viabilità interna da eventuali ulteriori analoghi dissesti.

L'inadempimento del Concedente a pronunciarsi su tale richiesta in uno con la riconosciuta, anche dal Collegio, infondatezza delle argomentazioni del RUP e dell'Azienda sulle asserite responsabilità del Concessionario circa il

dissesto verificatosi non può operare in danno del Concessionario: la variante era dunque necessaria e come tale doveva essere riconosciuta dal Collegio a fronte di un comportamento inadempiente dell'Azienda. Ne consegue che:

(a) la variante doveva essere riconosciuta come tale sotto il profilo economico (e quindi con il riconoscimento dell'utile e delle spese generali);

(b) non dovevano essere detratti gli asseriti lavori in pretesa sovrapposizione posto che i lavori della variante sono stati determinati dalla sorpresa geologica successivamente verificatasi e non da cattiva esecuzione di lavori oggetto di precedenti varianti (unica circostanza che potrebbe giustificare l'ulteriore detrazione operata);

(c) dovevano essere riconosciuti i maggiori tempi di esecuzione (fermo restando che tali maggiori tempi sono comunque dovuti anche in caso di applicazione dell'art. 2041 cod. civ.).

Le medesime considerazioni valgono per la Variante V48".

Tale dichiarazione è condivisa dall'Ing. Carlucci.

Il Collegio procede, quindi, a liquidare la parte variabile del compenso, spettante ai propri componenti, in relazione alla determinazione n. 2 di cui sopra. Premesso che la questione risolta presenta prevalente carattere giuridico, sicché il compenso è determinato secondo quanto previsto l'attività stragiudiziale al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37; che, data la natura e la difficoltà delle questioni trattate, si può fissare il compenso nel valore medio, come desumibile dalla tabella 25, allegata al predetto decreto ministeriale; che sull'importo va applicata una

maggiorazione del 10%, per tenere conto in modo forfetario delle spese, e, per il Presidente, un'ulteriore maggiorazione del 10%; vista la sez. 7.2.1. delle Linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022; il Collegio delibera, all'unanimità, di liquidare la parte variabile del compenso relativa alla determinazione n. 2 in € 7.102,70 per il Presidente e € 6.457,00 per ciascuno degli altri membri.

Il Collegio, proseguendo nell'esame delle questioni sottoposte con il quesito n. 1, su proposta del Presidente e in coerenza con i criteri procedurali deliberati nella seduta del 28 marzo 2022, delibera all'unanimità:

1) di procedere alla trattazione delle questioni ricomprese nel predetto quesito e concernenti la “Variante V47”;

2) al fine di assicurare il più ampio contraddittorio tra le parti, di convocare le medesime per un'audizione e di dare loro la possibilità di produrre ulteriore documentazione, relativa alle questioni oggetto di audizione, entro e non oltre la data fissata per l'audizione stessa;

3) di dare mandato al Presidente di comunicare alle parti quanto sopra, fissando al 25 luglio p.v., a partire dalle ore 17.00, la data della seduta nel corso della quale si svolgerà la prima audizione delle parti.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'adunanza alle ore 14.36.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 6 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.